

Newsletter del 29 Gennaio 2018

IVA SVIZZERA - Novità 2018

A partire dal **1 gennaio 2018** le imprese che effettuano prestazioni sul territorio svizzero sono obbligate a richiedere una **PARTITA IVA SVIZZERA** nel caso in cui il loro fatturato totale (Svizzera + Italia+ ue + resto del mondo) sia superiore a 100.000 Franchi svizzeri (pari a circa 80.000 euro).

Per meglio capire la portata delle novità in tema di normativa elvetica si forniscono i seguenti chiarimenti

IVA SVIZZERA

L'IVA svizzera è un'imposta autonoma e non è armonizzata con la normativa della Comunità Economica Europea con la conseguenza che i concetti per l'applicazione dell'imposta, con riferimento alle prestazioni e alla territorialità, sono differenti.

La normativa elvetica prevede tre casistiche:

- 1. IVA sulle prestazioni eseguite sul territorio**
- 2. IVA sull'acquisto di servizi da imprese estere (reverse charge)**
- 3. IVA sulle importazioni pagata in dogana, al momento dell'introduzione dei beni in territorio svizzero:** tale tipo di imposta non è interessata dalle novità

IVA sulle prestazioni eseguite sul territorio

I tipi di operazioni che impongono l'obbligo per il contribuente di identificarsi in Svizzera comprendono le forniture ed i servizi ad esse connessi.

Per forniture si intendono le consegne di beni su cui sono stati eseguiti lavori, ovvero il trasferimento del potere di disporre di un bene.

Costituiscono forniture le cessioni con posa in opera e gli appalti quando tali operazioni sono eseguite nel territorio Svizzero. Secondo la normativa elvetica il luogo della fornitura è quello ove si è trasferito il potere di disporre del bene, in pratica il potere di utilizzo effettivo del bene.

Esempio: quando un contribuente vende e consegna un bene in Svizzera, esegue un'esportazione dall'Italia e nulla cambia rispetto alla situazione odierna.

Se però tale bene per essere atto all'utilizzo, necessita del montaggio e/o del collaudo, poiché il potere di utilizzarlo viene trasferito solo a seguito del suo montaggio e/o collaudo (eseguito sul territorio svizzero), per l'IVA Svizzera non eseguo una semplice esportazione dall'Italia, ma bensì una prestazione sul territorio svizzero di conseguenza il contribuente HA L'OBBLIGO di richiedere la partita IVA Svizzera.

E' importante precisare che non è possibile scomporre l'operazione in due fattispecie, una semplice esportazione di beni ed un'autonoma prestazione di servizi, con l'intento di assoggettare all'IVA solo su quest'ultima parte della prestazione e ciò anche qualora il cedente si avvalga di soggetti terzi per il montaggio. Tutta l'operazione sarà soggetta all'IVA svizzera.

IVA sull'acquisto di servizi da imprese estere (reverse charge)

Gli acquisti di servizi da imprese estere si riferiscono a servizi svolti direttamente da soggetti esteri dalla loro sede estranea al territorio svizzero.

Per questo genere di operazioni il soggetto estero non deve richiedere la partita IVA svizzera ed il cliente svizzero, ai fini dell'assolvimento dell'IVA, utilizzerà il meccanismo del reverse charge.

Solo ed esclusivamente le prestazioni eseguite sul territorio svizzero soggiacciono all'imposta sulle prestazioni, con obbligo di richiesta della partita IVA svizzera.

COME SI OTTIENE LA PARTITA IVA SVIZZERA

Per ottenere la partita IVA occorre nominare un rappresentante fiscale per la Svizzera, il quale può essere una persona fisica e/o giuridica.

Il rappresentante fiscale svizzero presenterà il modulo di richiesta e, sulla base dei dati ricevuti l'autorità federale, determinerà l'importo del DEPOSITO CAUZIONALE tra un minimo di 2.000 chf ed un massimo di 250.000 chf. Tale somma verrà restituita all'atto della cessazione dell'attività.

Dopo il versamento del deposito cauzionale il rappresentante fiscale riceverà la comunicazione della partita IVA svizzera che comunicherà all'impresa italiana.

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER